

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, TESAURO, AMODIO, LEONE RAFFAELE, DEL CASTILLO,
D'AREZZO, PUCCI ERNESTO, VALIANTE**

Presentata il 18 settembre 1964

**Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968,
per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante il lungo periodo trascorso dalla conclusione degli eventi bellici, a distanza di un ventennio, purtroppo, almeno il 40 per cento dei fabbricati distrutti o danneggiati non sono stati ancora ripristinati.

Questa constatazione consente, evidentemente, un giudizio in valutazione delle disposizioni di legge che, emanate nel giugno del lontano 1949, sono tuttora in vigore.

Se nonostante la penuria di alloggi una sì gran parte di sinistrati non ha provveduto al ripristino dei fabbricati, la ragione è da ricercarsi nel sempre più accresciuto costo della ricostruzione e nell'esiguo ed assolutamente insufficiente contributo concesso dallo Stato. Vi è altresì da rilevare che da oltre 7 anni e propriamente dal 1° luglio 1957, sono rimasti invariati i prezzi unitari.

Infatti è notoriamente riconosciuta l'insufficienza del contributo che lo Stato concede a quei sinistrati di guerra che possedendo la loro casa in fabbricati con più di 6 unità immobiliari di abitazione e non potendo, quindi, percepire il contributo dell'80 per cento su lire 1.800.000 per ogni unità (di cui, peraltro, la proposta di legge n. 4396, presentata alla Camera il 22 dicembre 1962, propone l'aumento al 90 per cento su lire 3.500.000 per ogni unità), sono costretti a riscuotere il contributo dello Stato in ragione del 4 per cento all'anno (o del 5 per cento nei comuni maggiormente distrutti) e per 30 anni, a norma dell'articolo 42 della legge 27 di-

cembre 1953, n. 968, e quindi, dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

A tutte le cooperative edilizie, lo Stato ha sempre elargito un maggiore contributo, concedendo loro il medesimo 4 per cento all'anno per 35 anni, e non per 30 anni come ai sinistrati (e ciò, senza voler considerare gli ulteriori benefici della nuova legge Sullo del 14 febbraio 1963, n. 60).

Ai sinistrati di guerra lo Stato attribuisce quindi, un contributo inferiore a quello destinato a coloro che non possedevano alcun alloggio prima degli eventi bellici. Un trattamento ancora più favorevole è stato riservato ai terremotati, decisione questa che si ricorda per sottolinearne la validità e l'opportunità, ma anche per rilevare le lacune della legislazione in vigore per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

In queste condizioni non si ravvisa alcuna convenienza per la ricostruzione degli immobili distrutti e persino il mutuo ipotecario che i sinistrati di guerra devono giocoforza contrarre con l'Istituto Nazionale per il Finanziamento della Ricostruzione, è quanto mai oneroso e rischioso; su un milione di importo perizia, contraendo il mutuo per lire 900.000, a parte l'interesse di preammortamento del 7,20 per cento, i sinistrati pagano circa lire 30.650 all'anno (somma questa che costituisce la differenza tra la quota di ammortamento richiesta dal predetto I.N.F.I.R. in lire 70.650, pari al 7,85 per cento della somma mutuata, ed il contributo dello Stato concesso in ra-

gione del 4 per cento all'anno pari a lire 40.000).

Per 30 anni i sinistrati devono perciò far fronte ad una spesa complessiva di lire 919.500 in luogo delle 900.000 ricevute, fra l'altro al netto dell'interesse di ammortamento.

A questo proposito può giovare far rilevare che la nuova legge Sullo del 14 febbraio 1963, n. 60, concede mutui ammortizzabili in 20 anni al 6,50 per cento (contro i 30 anni dei sinistrati, al 7,85 per cento), ivi compreso la quota capitale, gli interessi, i diritti di commissione e le spese varie.

Per queste ragioni sembra opportuno, urgente ed indifferibile rivedere la misura del contributo del 4 per cento annuo che, fissato in un periodo molto remoto — legge 25 giugno 1949, n. 409 — appare in stridente contrasto con i benefici riconosciuti a categorie meritevoli di aiuto quanto i sinistrati.

Eguale indispensabile è l'adeguamento dell'importo ammissibile a contributo per la riparazione degli immobili danneggiati dalla guerra; infatti è dall'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che il predetto importo è commisurato in ragione di lire 500.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, importo sul quale — peraltro — lo Stato concede il contributo nella massima misura del 75 per cento.

Con un contributo di lire 375.000 su lire 500.000 di lavori nel 1947 era possibile riparare un immobile; ora, a distanza di oltre 16 anni, tale cifra non è assolutamente rispondente. La necessità del citato adeguamento è confermata dagli stessi organi tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici che dal 1947 ad oggi hanno eseguito almeno una decina di aggiornamenti delle tariffe dei prezzi inerenti le opere eseguite dallo Stato. Sembra, pertanto auspicabile un sollecito adeguamento anche delle norme legislative.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di rinnovare i termini previsti dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che concedeva ai proprietari di quei fabbricati che erano stati in parte danneggiati e in parte distrutti dalla guerra, di poter beneficiare dei contributi di ricostruzione per la parte distrutta del fabbricato indipendentemente dal fatto se il fabbricato fu distrutto o meno per oltre il 50 per cento delle sue strutture portanti.

Scaduti dal 31 dicembre 1950 i termini previsti dal predetto articolo 32, da allora e ancora attualmente, i contributi di ricostruzione vengono concessi soltanto se il fabbricato, nel suo complesso, fu distrutto per oltre

il 50 per cento delle sue strutture portanti; nel caso contrario il sinistrato può beneficiare dei contributi previsti per la riparazione degli immobili, o percependo il 75 per cento sull'esiguo importo di lire 500.000 per ogni unità immobiliare di abitazione o usufruendo dell'altrettanto esiguo contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 50 per cento della spesa.

Moltissimi sono i fabbricati non ancora ricostruiti perché le loro strutture portanti non furono distrutte per oltre il 50 per cento e quindi, a causa dell'esiguità del contributo previsto dalla riparazione, i sinistrati, anziché sostenere il gravoso onere, preferiscono addirittura rinunciare al ripristino dell'immobile.

In particolare va notato che specialmente nei piccoli centri, la maggior parte dei fabbricati non distrutti per oltre il 50 per cento delle loro strutture portanti, si appartiene a numerosi condomini, per cui il più delle volte si verifica che in seno al fabbricato, la parte distrutta appartiene a condomini diversi da quelli ai quali appartiene la parte danneggiata.

Trattandosi di condomini per quote divise, generalmente si verifica che un sinistrato pur avendo totalmente distrutta la sua quota di fabbricato, non può beneficiare dei contributi di ricostruzione, bensì soltanto di quelli di una ipotetica riparazione.

Di qui scaturisce la necessità, onorevoli colleghi, di rinnovare i termini del citato articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che già allora concesse — per un troppo breve periodo di tempo — la possibilità di beneficiare dei contributi di ricostruzione prescindendo dalla percentuale di distruzione. Né può farsi addebito al sinistrato di non aver presentato allora la domanda in quanto è notoria la complessità dell'indagine tecnica richiesta per la determinazione della percentuale di distruzione; in quel breve periodo di tempo numerose difficoltà resero impossibile far fronte ai richiesti adempimenti.

La presente proposta di legge tende appunto ad uniformare le contribuzioni da riservarsi ai sinistrati di guerra ancora in attesa di ricostruire la propria casa, a quelle disposte dallo Stato per le cooperative edilizie e per altre categorie sociali.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, convinti di corrispondere a legittime e diffuse attese di benemeriti cittadini, richiediamo il vostro concorso e il vostro consenso per la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concesso ai proprietari singoli o consorziati per 30 anni, è elevato al 6 per cento della base di commisurazione del contributo, mentre quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo 42 è elevato al 7 per cento.

ART. 2.

L'importo di cui agli articoli 43 e 45 della citata legge n. 968, modificati dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per ogni unità immobiliare da ricostruire è elevato a lire 3.000.000.

ART. 3.

L'importo di cui al n. 1 dell'articolo 39 della ripetuta legge n. 968, per ogni unità immobiliare da riparare, è elevato a lire 1.000.000.

La percentuale di contributo determinata a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del detto articolo 39, è elevata rispettivamente all'85 per cento, al 60 per cento e al 25 per cento.

Il contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 39 è elevato a lire 500.000 per i lavori che superino l'importo di lire 1.000.000 e non quello di lire 1.300.000.

ART. 4.

Per le determinazioni di concessione del contributo di cui agli articoli 39, 43 e 45 della più volte citata legge n. 968, si applicano le disposizioni della presente legge qualora l'Ufficio del Genio Civile non abbia già emesso il certificato attestante che il ripristino delle unità immobiliari è stato regolarmente compiuto.

ART. 5.

La facoltà prevista dall'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concessa ai proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti, di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in

precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata, può essere esercitata dal proprietario entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio 1964 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso; riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.